

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DELLA SOCIETA' CO.G.E.S. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
NELLA SOCIETA' C.B.B.C. S.R.L.
(ai sensi dell'articolo 2501-ter e
2505-bis del Codice Civile)**

INDICE:

1. DATI RELATIVI ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 1) c.c.)
2. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 2), C.C.)
3. RAPPORTO DI CAMBIO (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 3) C.C.)
4. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' INCORPORANTE (ART. 2501- TER, COMMA 1, NUMERO 4) C.C.)
5. PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 5) C.C.)
6. EFFETTI GIURIDICI, CONTABILI E FISCALI DELLA FUSIONE (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 6) C.C.)
7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO7) C.C.)
8. VANTAGGI PARTICOLARI ASSEGNATI AGLI AMMINISTRATORI (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 8) C.C.)
9. DIRITTO DEI SOCI DELLA SOCIETA' INCORPORANDA DI VENDERE LE PROPRIE QUOTE ALLA SOCIETA' INCORPORANTE (ART. 2505-BIS, COMMA 1, C.C.)

Allegati

- **Allegato A:** Statuto della società C.B.B.C. S.r.l. in esito alla fusione.
- **Allegato B:** Relazione illustrativa ex art. 2501-quinquies c.c.

Progetto di fusione per incorporazione della Società CO.G.E.S. S.p.A. nella società C.B.B.C. S.r.l. (ai sensi dell'articolo 2501-ter e 2505-bis del Codice civile)

L'organo amministrativo della società C.B.B.C. S.r.l. ("**Società Incorporante**") e l'organo liquidatorio della società CO.G.E.S. S.p.A. ("**Società Incorporanda**") hanno predisposto congiuntamente il presente progetto di fusione redatto ai sensi dell'art. 2501-ter e 2505-bis del Codice civile (il "**Progetto di fusione**") concernente la fusione per incorporazione della società CO.G.E.S. S.p.A. in C.B.B.C. S.r.l. (la "**Fusione**"). In considerazione del fatto che la società incorporante C.B.B.C. S.r.l. possiede una partecipazione al capitale sociale della società incorporanda CO.G.E.S. S.p.A. superiore al 90% (in quanto la fusione produce l'estinzione delle azioni proprie detenute dall'incorporanda per effetto dell'art. 2504-ter), la fusione di cui al presente progetto sarà attuata in conformità alla disciplina prevista dall'art. 2505-bis del codice civile e, pertanto:

(i) la Fusione sarà deliberata, quanto alla Società Incorporante, dall'Assemblea dei soci con deliberazione risultante da atto pubblico, essendo non previsto dallo Statuto sociale quanto disposto dell'art. 2505-bis, secondo comma, del Codice civile circa la devolvibilità all'Organo Amministrativo della deliberazione in oggetto,

(ii) sarà concesso ai soci della Società Incorporanda, diversi da C.B.B.C. S.r.l., il diritto di far acquistare le loro quote dalla Società Incorporante (il "**Diritto di Vendita**") per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso,

(iii) non sono richiesti gli adempimenti di cui agli artt. 2501-quater (Situazione Patrimoniale), 2501-quinquies (Relazione dell'organo amministrativo) e 2501-sexies (Relazione degli esperti) e 2501-septies (Deposito di atti) del Codice civile.

Si segnala che, l'Organo Amministrativo della Società Incorporante e l'Organo della Liquidazione della Società Incorporanda hanno ritenuto opportuno comunque redigere la relazione illustrativa di cui all'art. 2501-quinquies c.c., ancorché non richiesta ai sensi dell'art. 2505 bis c.c., per illustrare il rapporto di concambio e meglio favorire l'intelligibilità dell'operazione.

1) DATI RELATIVI ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 1) c.c.)

Dati relativi alla Società Incorporante:

C.B.B.C. S.R.L., società a responsabilità limitata con sede legale in Bassano Bresciano (BS), via Martinengo n. 32, numero di iscrizione al Registro Imprese di Brescia e codice fiscale n. 88005550178, R.E.A. n. 606954, capitale sociale pari ad Euro 50.000,00, interamente versato.

Dati relativi alla Società Incorporanda:

CO.G.E.S. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, società per azioni con sede legale in Bassano Bresciano

(BS), via Martinengo n. 32, numero di iscrizione al Registro Imprese di Brescia e codice fiscale n. 02987620172, R.E.A. n. 310250, capitale sociale pari ad Euro 1.100.000,00, interamente versato.

2) ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 2), C.C.)

In dipendenza della Fusione di cui al presente progetto, la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale di euro 55,56, a servizio del rapporto di cambio, modificando conseguentemente l'art. 5 dello statuto sociale.

Si fa presente che l'entità dell'aumento del capitale sociale di C.B.B.C. S.p.A. al servizio del concambio potrà essere compiutamente definita solo all'esito della procedura di esercizio del Diritto di Vendita spettante ai soci della Società Incorporanda diversi da C.B.B.C S.r.l. e dalla stessa CO.G.E.S. S.p.A. in liquidazione. Si precisa, infatti, che la Fusione potrebbe realizzarsi anche senza procedere ad alcun aumento di capitale sociale della Società Incorporante qualora, a seguito dell'esercizio del Diritto di Vendita di cui all'art. 2505 bis, comma 1 c.c., C.B.B.C. S.r.l. venisse a detenere il 100% del capitale sociale della società CO.G.E.S. S.p.A. in liquidazione.

Lo statuto della Società Incorporante - nel testo allegato al presente progetto sotto la lettera A - non conterrà modifiche, rispetto allo statuto vigente, fermo restando che le espressioni numeriche contenute nell'art. 5 dello statuto relative all'importo del capitale sociale che saranno definite nell'atto di fusione. Qualora l'aumento di capitale sociale non si rendesse necessario per quanto sopra esposto, lo Statuto della Società Incorporante non subirà alcuna modifica rispetto a quello vigente.

3) RAPPORTO DI CAMBIO (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 3) C.C.)

In considerazione del fatto che la Società Incorporante è titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale della Società Incorporanda pari a n. 679.165, dal valore nominale di Euro 679.165, pari al 61,7423% del capitale sociale, rideterminato non tenendo conto delle azioni proprie nel 91,7442% del capitale sociale, la fusione si realizzerà con le seguenti modalità:

- a) per la quota di partecipazione al capitale sociale della Società Incorporanda detenuta dalla Società Incorporante, pari al 91,7442%, non si darà corso ad alcun aumento di capitale sociale nella Società Incorporante, con conseguente annullamento della partecipazione in CO.G.E.S. S.p.A. in liquidazione;
- b) per la quota di capitale sociale della Società Incorporanda pari al 8,2558% possedute da soci diversi da C.B.B.C. S.r.l., in caso di mancato esercizio del Diritto di Vendita, ai fini della determinazione del rapporto di cambio, si indica quanto segue:
 - determinazione in Euro 55,56 per le quote di nuova emissione della società C.B.B.C. S.r.l. a fronte di quote di partecipazione di nominali 61.116 azioni possedute dai soci diversi da C.B.B.C. nella

società COGES S.p.A. in liquidazione (atteso che il valore economico riferibile all'incorporata di COGES assomma ad Euro 1.000,00, determinandosi una svalutazione ad Euro 0,000909091 per ciascuna azione);

Nel caso di esercizio del Diritto di Vendita di cui all'art. 2505 bis comma 1, c.c., come già precisato, anche la quota dell'8,2558% possedute da soci diversi da C.B.B.C. S.r.l. della società incorporanda acquisita da C.B.B.C. S.r.l. sarà annullata senza concambio non dando corso, quindi, ad alcun aumento di capitale sociale nella Società Incorporante.

Non è prevista la corresponsione di conguagli in denaro né a favore né a carico dei soci dell'incorporanda.

4) MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA SOCIETA'INCORPORANTE (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 4) C.C.)

Per effetto della Fusione la società incorporante C.B.B.C. S.r.l.:

- annullerà la partecipazione detenuta in CO.G.E.S. S.p.A., pari a n. 679.165 azioni ordinarie dal valore di Euro 1,00 ciascuna;
- aumenterà il Capitale sociale di euro 55,56, mediante assegnazione di una quota pari a 1 euro per ogni 1.104 azioni ordinarie di CO.G.E.S. S.p.A. detenute, da assegnare ai soci della Società Incorporanda diversi da C.B.B.C. S.r.l. ed escluse le azioni proprie detenute dalla società incorporanda, in base al suindicato rapporto di cambio, fermo restando che tale aumento di capitale sociale a servizio della Fusione è eventuale. Nel caso di esercizio del Diritto di Vendita esercitato dai soci diversi da C.B.B.C. S.r.l., infatti, la quota di partecipazione al capitale sociale di CO.G.E.S. S.p.A. acquisita da C.B.B.C. S.r.l. verrebbe annullata senza alcun concambio e, pertanto, in tal caso la Società Incorporante non modificherebbe il capitale sociale in conseguenza della fusione procedendo all'annullamento della propria partecipazione totalitaria.

Le quote di C.B.B.C. S.r.l. destinate al concambio saranno sottoscritte dagli aventi diritto secondo le forme proprie del Codice Civile in tema di cessione di titoli azionari o partecipazioni in società a responsabilità limitata.

Al fine di non vedere interrotta l'efficacia degli affidamenti diretti, la cessione delle azioni, sia in caso di recesso che in caso di concambio delle azioni detenute, avverrà contestualmente all'atto di fusione così da aver efficacia fin dall'efficacia dell'atto di Fusione, facendo parte di atti tra loro direttamente consequenziali e conseguenti. Non sono pertanto richiesti gli adempimenti previsti dal novellato art. 5 del D.Lgs. 175/2016, in quanto la fusione societaria rientra nelle espresse previsioni legislative del codice civile in tema di acquisto di partecipazioni, essendo derivante da un'operazione straordinaria di razionalizzazione delle partecipazioni societarie degli enti.

Ove i soci della Società Incorporanda, diversi da C.B.B.C. S.r.l. e dalle azioni proprie detenute dalla Società Incorporanda stessa - ai sensi dell'art. 2501-ter, comma 1, numero 4 del c.c. -, intendano aderire alla

fusione e quindi dar luogo al concambio tra le azioni di CO.G.E.S. S.p.A. detenute e le quote Società Incorporante, il concambio sarà determinato secondo i valori di seguito indicati.

Tale valore è stato determinato dal Liquidatore Unico della Società Incorporanda, congiuntamente all'Amministratore Unico della Società Incorporante, in:

- Euro 20,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 22.074 detenuta dal Comune di Verolanuova;
- Euro 13,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 14.716 detenuta dal Comune di Pavone del Mella;
- Euro 7,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 7.357 detenuta dal Comune di Leno;
- Euro 3,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 3.679 detenuta dal Comune di Gottolengo;
- Euro 3,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 3.652 detenuta dal Comune di Offlaga;
- Euro 3,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 2.943 detenuta dal Comune di Gambara;
- Euro 2,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.912 detenuta dal Comune di Pralboino;
- Euro 1,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.471 detenuta dal Comune di Fiesse;
- Euro 1,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.104 detenuta dal Comune di Cigole;
- Euro 1,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.104 detenuta dal Comune di Milzano;
- Euro 1,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.104 detenuta dal Comune di Seniga.

Il valore sarà attribuito in concambio in caso di deliberazione di consenso alla fusione da parte dei soci della Società Incorporanda che intendono procedere alla contestuale sottoscrizione di quota della Società Incorporante.

Il concambio come sopra indicato avverrà contestualmente all'atto di fusione.

5) PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 5) C.C.)

La data di partecipazione agli utili delle quote attribuite in concambio della quota di partecipazione nella Società Incorporanda sarà con godimento dalla data di efficacia giuridica della fusione.

6) EFFETTI GIURIDICI, CONTABILI E FISCALI DELLA FUSIONE (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 6) C.C.)

Per effetto della fusione la Società Incorporante assumerà, ai sensi dell'art. 2504-bis codice civile, i diritti e gli obblighi della Società Incorporanda, proseguendo in tutti i rapporti della stessa, anche processuali, anteriori alla fusione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2504-bis del Codice Civile, gli effetti della fusione decorreranno dal giorno in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del Codice Civile, ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto di fusione.

7) TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 7) C.C.)

Non è previsto alcun trattamento particolare riservato a determinate categorie di soci né a possessori di titoli di altra natura.

8) VANTAGGI PARTICOLARI ASSEGNATI AGLI AMMINISTRATORI (ART. 2501- TER, COMMA 1, NUMERO 8) C.C.)

Non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

9) DIRITTO DEI SOCI DELLA SOCIETA' INCORPORANDA DI VENDERE LE PROPRIE QUOTE ALLA SOCIETA' INCORPORANTE (ART. 2505-BIS, COMMA 1, C.C.)

È riconosciuto ai soci della Società Incorporanda diversi da C.B.B.C. S.r.l. e dalle azioni proprie detenute dalla Società Incorporanda stessa, ai sensi dell'art. 2505 bis, comma 1, c.c., il diritto di far acquistare le loro quote dalla Società Incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

Tale valore è stato determinato dal Liquidatore Unico della Società Incorporanda, congiuntamente all'Amministratore Unico della Società Incorporante, in:

- Euro 20,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 22.074 detenuta dal Comune di Verolanuova;
- Euro 13,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 14.716 detenuta dal Comune di Pavone del Mella;
- Euro 7,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 7.357 detenuta dal Comune di Leno;
- Euro 3,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 3.679 detenuta dal Comune di

Gottolengo;

- Euro 3,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 3.652 detenuta dal Comune di Offlaga;
- Euro 3,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 2.943 detenuta dal Comune di Gambarara;
- Euro 2,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.912 detenuta dal Comune di Pralboino;
- Euro 1,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.471 detenuta dal Comune di Fiesse;
- Euro 1,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.104 detenuta dal Comune di Cigole;
- Euro 1,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.104 detenuta dal Comune di Milzano;
- Euro 1,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali euro 1.104 detenuta dal Comune di Seniga.

Tale diritto potrà essere esercitato mediante comunicazione via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC della Società Incorporante (cbbc@sicurmail.eu) da inviare entro il termine di quindici giorni di calendario dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia della delibera assembleare di approvazione del progetto di fusione della Società Incorporanda.

La cessione della quota per la quale è stato esercitato il Diritto di Vendita in favore di C.B.B.C. S.r.l. ed il contestuale pagamento del corrispettivo sopra indicato avverrà prima della sottoscrizione dell'atto di fusione.

CONCLUSIONI

Il presente progetto di fusione viene depositato in data odierna nelle sedi delle Società partecipanti. Il presente progetto di fusione verrà depositato per l'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2501 - *ter*, comma 3, c.c.

Bassano Bresciano (BS), li 9 marzo 2023.

Allegati:

“Allegato A”: Statuto della società C.B.B.C. S.r.l. in esito alla fusione.

“Allegato B”: Relazione illustrativa ex art. 2501-*quinquies* c.c.

Per la Società incorporante “C.B.B.C. S.R.L.”:

L'Amministratore Unico Dott. Alberto Papa

Per la Società incorporanda “CO.G.E.S. S.P.A.” in liquidazione:

Il Liquidatore Unico Ing. Marco Salogni